

ALLEGATO C

CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il Comune di Chiavari (di seguito denominato Comune) rappresentato dalla Dott.ssa Maura Meschi nella sua qualità di Dirigente del Settore VI – Servizi alla Persona del Comune di Chiavari;

E

L'Associazione _____ C.F. _____ con sede legale in _____
n. Iscrizione RUNTS _____ di cui è legale rappresentante _____

PREMESSO CHE

- Ai sensi della Legge 14/08/1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", i Comuni, singoli o Associati, debbono provvedere alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi o abbandonati rinvenuti sul proprio territorio;
- Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della stessa legge regionale 22/2/2000, n.23, per lo svolgimento di tali funzioni, i Comuni, in assenza di un canile municipale, possono convenzionarsi con strutture di ricovero private;

Il Comune intende attuare interventi finalizzati alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e i fenomeni di maltrattamento degli animali ed in particolare:

- Provvedere al ricovero degli animali randagi o abbandonati rinvenuti sul territorio comunale;
- Assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura all'uopo destinata, ubicata presso la sede sociale dell'Associazione;
- Promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali;

L'Associazione:

- a) Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);
- b) Rispondente ai requisiti stabiliti dalla delibera della Giunta regionale n 908 del 3/08/2001 "Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private";
- c) Munita di Autorizzazione Sanitaria alla gestione di un Canile/Gattile, rilasciata dal Comune di _____ in seguito a parere favorevole espresso dall'Unità Operativa Sanità Animale della Asl _____;

Si dichiara disponibile a ricoverare e custodire gli animali randagi o abbandonati di competenza del Comune nell'integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e delle normative succitate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1) All'Associazione è affidata la gestione delle attività di ricovero e custodia dei cani randagi o abbandonati catturati sul territorio del Comune o ritirati o in sequestro amministrativo, non penale, a residenti nel Comune stesso, nonché dei gatti per i quali sia indispensabile trovare, anche provvisoriamente, una nuova sistemazione, ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge regionale n.23/2000.

ART.2) I cani di cui all'articolo 1 sono trasportati a cura della Pubblica Assistenza, convenzionata con il Comune di Chiavari, presso una propria struttura sanitaria, dove sono sottoposti a profilassi per le malattie trasmissibili e, se necessario, dotati di microchip. Pervenuti i risultati delle analisi, sono trasferiti sempre a cura del servizio veterinario Asl, presso il canile dell'Associazione, sita in _____ per il ricovero e custodia. L'eventuale ricovero di gatti presso l'Associazione deve essere tassativamente e preventivamente concordato con il Comune e con la ASL competente per territorio, dando priorità al reinserimento dell'animale presso le colonie feline o alle cure dei volontari sul territorio. I gatti di cui si rendesse necessario il ricovero, devono essere sottoposti ai test di sieropositività e quindi trasferiti direttamente al gattile dell'Associazione.

ART.3) L'entrata dell'animale dovrà essere preavvisata da una comunicazione della ASL competente, indirizzata sia al Comune (con relativa conferma del comune stesso di presa in carico) sia all'Associazione, in cui saranno esposti almeno i seguenti punti:

- a) identificazione (specie, razza, sesso, taglia, colore, tatuaggio o microchip);
- b) motivo del ricovero (sequestro amministrativo, abbandono, ritrovamento etc. custodia per ricovero proprietario);
- c) risultati dei test clinici.

In caso di abbandono diretto il proprietario dovrà concordare con il Comune l'accettazione del cane in carico e successivamente lo stesso Comune avviserà il Rifugio e la Asl di competenza per le procedure del caso incluso profilassi.

Solo a profilassi effettuata il cane potrà entrare in struttura.

ART.4) L'Associazione si impegna ad assicurare per conto del Comune, la tutela del benessere degli animali a lei consegnati, nonché a promuovere tutte le attività finalizzate ad un eventuale affidamento, con l'esclusione di quelli sottoposti a sequestro amministrativo e/o trattamento sanitario. In caso di affidamento sarà responsabilità dell'Associazione a redigere e conservare una scheda (firmata dall'affidatario e da un addetto all'Associazione) riportante i dati identificativi dell'animale e le generalità complete dell'affidatario, nonché verificare, nei limiti del consentito, le ipotetiche future condizioni di vita dell'animale. Al fine di incentivare le adozioni, l'Associazione si rende disponibile a consentire il reperimento di materiale fotografico e/o descrittivo, eventualmente, sul sito ufficiale del Comune.

L'Associazione si impegna ad accogliere cani con problematiche comportamentali, inclusi quelli che abbiano mostrato comportamenti aggressivi e/o morsicatori. Saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del cane, degli altri animali e del personale, con la possibilità di un recupero comportamentale, sotto la supervisione di esperti. L'adozione di cani con problematiche comportamentali sarà subordinata a un monitoraggio costante e alla valutazione dei progressi.

ART.5) Il Comune prende atto che la capacità del canile/gattile non è illimitata, anche se l'Associazione è strutturata per ricevere il maggior numero possibile di animali. Il Comune dovrà comunque accettare di ricoverare in altre strutture gli animali che superassero tale limite, il cui valore dipende dallo stato di affollamento del Canile/Gattile e non è pertanto quantificabile. Resta il fermo impegno dell'Associazione di far fronte, nel più breve tempo possibile, alle esigenze del Comune.

ART.6) Sono a carico dell'Associazione tutte le spese di mantenimento, custodia, assistenza degli animali ricoverati, nonché le attività svolte a garantire le loro condizioni igieniche (lavaggi, disinfestazioni, etc.). Eventuali problemi di salute e terapie adottate devono comparire nella scheda individuale dell'animale, siglata dal Medico Veterinario della struttura o da quello della ASL.

ART.7) Il Comune si riserva di effettuare verifiche, anche senza preavviso, presso la struttura in cui sono custoditi gli animali, al fine di verificare le condizioni di mantenimento degli stessi. Nel caso in cui vengano

rilevate condizioni non soddisfacenti, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, previa formulazione di contestazione per iscritto, e di ritirare i propri animali. In tal caso l'Associazione nulla potrà pretendere, salvo i compensi maturati sino al momento della risoluzione.

ART. 8) Corrispettivi a carico del Comune:

- a) Il Comune si impegna, a fronte dei servizi prestati dall'Associazione, a corrispondere a quest'ultima un contributo stabilito e convenuto nella cifra di **euro 3,85 per cane e per giorno** di permanenza nel Canile dell'Associazione nonché la cifra di **euro 150 annuali** da versare a fine esercizio ed in presenza di animali per spese sanitarie;
- b) L'importo di detto contributo, calcolato in base alle presenze documentate, sarà comunicato semestralmente dall'Associazione al Comune, che si impegna a saldarlo quanto prima, compatibilmente con i tempi imposti dall'iter amministrativo e non oltre i 30 gg dal ricevimento della nota di debito al protocollo del Comune;
- c) L'Associazione si impegna altresì ad accogliere e ricoverare i gatti per i quali il Comune dovesse eventualmente trovare, anche provvisoriamente, una nuova sistemazione. Il Comune si impegna, per ogni gatto ricoverato a versare un contributo di **euro 2,50 al giorno**;
- d) In osservanza alle disposizioni di legge relative alla prevenzione del randagismo (ed in particolare all'art.4 comma 1 della Legge Quadro n.281/91 come modificato dell'art.829 della legge finanziaria 2007) l'Associazione provvederà a far sterilizzare gli animali che ancora non lo fossero, addebitando al Comune la cifra di **euro 90,00 per ogni gatta/gatto e di euro 200,00 per ogni cagna e cane**;
- e) L'avvenuta sterilizzazione sarà annotata sulla scheda sanitaria sempre a disposizione del Comune che ne faccia richiesta;
- f) Nel caso di decesso di un animale, la carcassa verrà ritirata e smaltita a cura dell'ASL competente per territorio, utilizzando apposita convenzione con Ditta specializzata, senza alcun onere a carico del Comune, essendo l'animale randagio o abbandonato.

ART.9) I corrispettivi a carico del Comune, in caso di convenzione pluriennale, dopo la prima scadenza saranno adeguati annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI (Indice dei Prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati), registrata nell'anno precedente.

ART.10) L'importo dei contributi di cui all'articolo 8 è fuori ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge 11/08/1991 n.266 (Legge quadro sul Volontariato).

A questo proposito, il firmatario della presente convenzione, Rappresentante Legale dell'Associazione, dichiara che l'Associazione stessa, per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Legge n.266, è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge stessa. Detta dichiarazione è liberatoria per il Comune ai fini delle responsabilità fiscali, rimanendo le stesse a totale carico del dichiarante. Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara inoltre, sotto la sua completa responsabilità, che l'Associazione è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; che i volontari impiegati nelle varie attività sono coperti da assicurazione contro infortuni con polizze _____. Garantisce, inoltre, per il personale eventualmente assunto, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale e assistenziale.

ART.11) I contraenti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza della controparte agli impegni previsti dalla convenzione stessa. Qualora la convenzione venisse disdetta per colpa dell'Associazione, (vedi articolo 7), il Comune ha diritto di ritirare gli animali ricoverati e trasferirli in altra struttura. Per qualsiasi altro motivo di mancato rinnovo, sia se voluto dal Comune sia dall'Associazione, gli animali presenti resteranno nel Canile/Gattile dell'Associazione continueranno ad essere fatturati nelle condizioni in essere, che risulteranno bloccate. Nessun altro animale sarà però accettato in ricovero successivamente a detta interruzione.

ART.12) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso (D:D:938/30 del 22/3/2003). Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Genova.

ART.13) La presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione per una durata pari a 3 anni e sarà rinnovabile agli stessi patti e condizioni per un periodo di pari durata.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Chiavari

Per l'Associazione
